

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLICANI GIOVANNI, FEDERICI, TORTORELLA ALDO,
CHIARANTE, TROMBADORI**

Presentata il 27 febbraio 1976

Modificazioni alla legge 26 luglio 1973, n. 438: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo Biennale di Venezia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presentare una proposta di legge intesa ad aumentare il contributo dello Stato all'Ente autonomo « la Biennale di Venezia », non è inutile chiarire che tale proposta vuole solo apportare le prime urgenti correzioni alla legge 26 luglio 1973, n. 438, senza mettere in questione lo spirito della legge stessa né anticipare quelle più precise modifiche allo statuto che solo un attento bilancio della prima esperienza quadriennale dell'Ente potrà eventualmente suggerire o imporre.

Certo, la legge del 1973 ha segnato una svolta rilevante nelle attività dell'Ente: superando ostacoli frapposti da vecchie caste accademiche, interessi speculativi di mercanti e soprattutto pervicaci resistenze politiche che hanno ritardato per quasi trenta anni la liquidazione del vecchio statuto, essa ha messo in opera un ordinamento che tende innanzi tutto a sostituire alla vecchia direzione autoritaria e provinciale una questione collettiva e democratica, aperta a tutte le forze sociali e politiche del paese, che rappresenta un fatto del tutto nuovo nell'ambito delle istituzioni culturali.

Ne è derivata, nei primi due anni di funzionamento delle nuove strutture, una concezione della Biennale come servizio

culturale pubblico: concezione che ha trovato nel « piano quadriennale », elaborato dal consiglio direttivo nel 1973, un primo testo essenziale di riferimento, eloquente certo perché sintomatico delle nuove esigenze, ma bisognoso anche di essere verificato, convalidato, corretto a contatto con la realtà, in particolare coi destinatari nuovi cercati dalla Biennale. Tale verifica non è stata né semplice né tanto meno ha potuto essere rettilinea: si è dovuto procedere per via di approssimazioni successive, di momenti di riuscita come di relative oscillazioni, di successivi approcci sia sul piano degli obiettivi ideali di fondo, di metodo e di merito (carattere democratico e antifascista, coscienza interdisciplinare, impostazione del problema del decentramento, eccetera), sia sul piano delle strutture dell'Ente (trasformazione e allargamento dei settori tradizionali, riconversione necessaria del personale, specie per la trasformazione di alcuni servizi permanenti quali l'archivio storico delle arti contemporanee), sia nella ricerca di precisi e attivi interlocutori esterni, tanto internazionali (non solo i paesi tradizionalmente rappresentati alla Biennale, ma i paesi emergenti fuori dell'eurocentrismo tradizionale,

con le loro esigenze di una diversa cultura) quanto nazionali e regionali (dagli istituti di ricerca, universitari o altro, alle associazioni culturali di base, agli organismi sindacali, a tutto quel largo tessuto di iniziative che esprime un potenziale intellettuale nuovo), e dunque nell'individuazione delle tematiche e dei contenuti inediti che il mondo di oggi sollecita e chiede alla nuova Biennale. Questo insieme di fenomeni, col conseguente complesso di esigenze, talvolta anche contraddittorie, che esso convoglia con sé, hanno messo inevitabilmente l'attività dell'Ente sulla via della sperimentazione.

L'ente sta così vivendo una fase per molti aspetti decisiva di ristrutturazione, potremmo dire di ricerca di una nuova identità, in ogni caso di crescita: ed appare allora urgente, sia per garantirne il prestigio internazionale sia per salvaguardare in modi nuovi il nesso tra lo sviluppo della Biennale e il bene di Venezia fuori del tradizionale e ormai esaurito quadro turistico-festivaliero, aiutare tale crescita, permettere alla Biennale non solo una ulteriore riflessione su se stessa ma un miglioramento delle proprie attività complessive, in modo però che siano tenuti fermi quei principi di democrazia rappresentativa

e di confronto pluralistico delle idee che appaiono indispensabili alla Biennale per ottenere una più ampia partecipazione e un più vivo consenso alle proprie attività. E vero però che la Biennale non potrà affrontare tale fase di ulteriore sviluppo se le verranno meno i mezzi finanziari che soli possono impedire che lo sforzo di riflessione divenga astratto e velleitaria l'opera di rinnovamento.

Il contributo dello Stato, previsto dalla legge n. 438, si è appalesato assolutamente insufficiente e si rende pertanto necessario un adeguamento dello stesso, tenendo conto anche degli effetti della svalutazione e della conseguente lievitazione dei costi relativi al funzionamento ordinario dell'Ente. Noi proponiamo tale adeguamento pur rendendoci pienamente conto del momento particolarmente difficile che il paese sta attraversando, pienamente convinti che questo si riveli assolutamente indispensabile.

La nostra richiesta di elevazione del contributo annuale dello Stato fin dal presente anno da 1 miliardo a 3 miliardi è peraltro condivisa da tutte le forze politiche democratiche del paese, a conferma della posizione unitaria da loro espressa nel paese e nel Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo « la Biennale di Venezia » di cui agli articoli 5, punto b) e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438, è fissato, con decorrenza dall'anno 1976 a lire 3.000 milioni, da iscriversi in ragione di 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo e 2.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La metà del contributo, di cui al precedente comma, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta dei Ministri del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali ed ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative per le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, è abrogato.

ART. 2.

All'onere derivante dall'aumento del contributo statale di cui alla presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.